

12



AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

PG/2019/672008
del 05/08/2019

Spett.le Impresa

Oggetto: Invito a presentare offerta per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell'appalto del "servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, periodo agosto 2019 – settembre 2020."

CIG:8000057FDE

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a presentare offerta per affidamento diretto, tramite consultazione di almeno cinque operatori economici, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito alle condizioni di seguito specificate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l'Amministrazione comunale può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Napoli - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

Indirizzo: via Santa Maria del Pianto, 146, c.a.p. 80144 - Napoli

Sito Internet: www.comune.napoli.it -

PEC: gestione.cimiteri@pec.comune.napoli.it

Responsabile del procedimento: ing. Dario Matarazzo, via S. Maria del Pianto 146, 80144 Napoli, tel. 0817957559.

Finanziamento: **fondi di bilancio comunale pluriennale 2019-2020**

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio relativo a trasporti funebri, a carico del Comune di Napoli, in favore di soggetti deceduti a seguito di incidenti sulla pubblica via disposti dalla Autorità Giudiziaria, indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, come individuati in base ad apposite segnalazioni e relazioni dai competenti uffici dell'Ente.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le precise direttive dell'Area Cimiteri Cittadini, Servizio Gestione Cimiteri Cittadini ed è costituito dalle seguenti prestazioni:

- 1) raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del D.P.R. N° 285/1990) disposte dall'Autorità Giudiziaria in ore diurne e notturne con reperibilità continua nelle 24 ore e trasporto all'obitorio giudiziario comunale presso l'A.O.U. "Federico II" di via Pansini, edificio 20, comprensivo di tutte le forniture necessarie (es. sacco recupero salme in tessuto poliolefinico nero);

10

- 2) trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del D.P.R. N° 285/1990), comprensivo di tutte le forniture necessarie (es. feretro);

Il servizio si svolgerà secondo le norme del D.P.R. 285/90 e successive modifiche, del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2006, della presente lettera di invito/foglio di patti e condizioni, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, della L.R. Campania n. 7/2013 e s.m.i e delle norme che dovessero in seguito essere applicate.

3. AMBITO DEL SERVIZIO

L'appalto comprende l'esecuzione del servizio di trasporto funebre di carattere istituzionale, da effettuarsi esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, nonché la fornitura dei relativi cofani mortuari, dei veicoli, del personale e degli accessori.

4. DURATA DEL SERVIZIO

Il periodo contrattuale è ordinariamente fissato in **14 mesi**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ovvero, dalla data del primo intervento effettuato, qualora, nelle more tra l'affidamento e la suddetta stipulazione, dovesse verificarsi la necessità di interventi urgenti ed improcrastinabili. Si intende, altresì, che il contratto possa avere automatica risoluzione anticipata rispetto alla prevista scadenza naturale per esaurimento delle risorse finanziarie impegnate con il provvedimento dirigenziale di affidamento sulla base dell'importo della spesa prevedibile per l'intera durata del rapporto.

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, MEZZI DI SERVIZIO E LORO MANUTENZIONE

I trasporti funebri saranno svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed in base ai requisiti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con la deliberazione di C.C. n. 11/2006. Di ogni auto funebre l'impresa dovrà fornire, prima dell'inizio della decorrenza del contratto, copia del libretto di immatricolazione e del libretto di idoneità rilasciato dall'A.S.L. competente.

Tutti i mezzi devono essere sempre in piena efficienza; nel caso in cui il mezzo ordinariamente utilizzato non dovesse essere disponibile, sarà cura della ditta appaltatrice provvedere all'esecuzione del servizio con l'utilizzo di altro idoneo mezzo il quale dovrà essere conforme alle disposizioni normative sopra citate. La ditta provvederà, prima dell'utilizzo del mezzo sostitutivo, a trasmettere all'Ufficio di Polizia mortuaria, copia relativa al libretto di circolazione e del libretto sanitario. I costi per la sostituzione del mezzo sono a totale carico della ditta appaltatrice, la quale dovrà provvedere alla manutenzione sanitaria del mezzo prevista dalla normativa vigente.

La Ditta appaltatrice, su disposizione impartita dall'Amm.ne Comunale proveniente dall'Autorità Giudiziaria o delle forze dell'ordine, dovrà provvedere a tutte le operazioni necessarie per la rimozione del cadavere rinvenuto ed al suo trasferimento presso l'Obitorio Giudiziario di Via Pansini (Na).

Il servizio, in quanto obbligatorio ed avente carattere di servizio pubblico locale indispensabile, deve essere assicurato dalla ditta mediante **reperibilità continuativa 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, garantendo l'intervento tempestivo sul posto entro 45 minuti dalla ricezione della chiamata dell'ufficio comunale preposto, sia durante i giorni feriali che festivi, ore notturne comprese.**

La ditta appaltatrice è tenuta a provvedere all'esecuzione del servizio richiesto dall'Ufficio di Polizia Mortuaria o dalla competente Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Forze dell'Ordine, ASL), anche a mezzo telefono, e-mail o fax.

La ditta appaltatrice, all'atto della presa in carico dell'appalto, dovrà comunicare i propri recapiti; pertanto dovrà essere sempre reperibile un soggetto individuato dall'affidataria, idoneamente

14

qualificato allo svolgimento del servizio di cui trattasi il quale sia in grado di dare disposizioni in merito all'organizzazione ed esecuzione di tale servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero verificarsi.

6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA (cofani funebri e sacco recupero salme)

Il trasporto di cadaveri, di cui la Pubblica Autorità abbia disposto la rimozione, può avvenire a mezzo di contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile (circolare Ministero della Sanità n. 24 comma 5.3 del 24.06.1993).

Il trasporto di cadaveri di indigenti, destinati all'inumazione deve avvenire in casse di legno con le caratteristiche di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90 comma 4-5-6-7-8-9-10-11.

Le casse in legno dolce, tinteggiate di scuro, devono avere le caratteristiche descritte nel D.P.R. 285/90 all'articolo 75 comma 4 -5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11:

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza e deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Sacca di recupero salme in tessuto Poliolefinico da gr. 230, impermeabile, dotata di cerniera ad apertura laterale e n. 6 maniglie di sollevamento ad elevata portata.

7. PERSONALE. REQUISITI, COMPORTAMENTO E NORME DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice deve fornire, prima dell'inizio della decorrenza del contratto e ad ogni variazione, l'elenco nominativo del personale; tale personale deve essere formato ed aver frequentato i corsi per la qualifica specifica previsti nella normativa regionale.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare, per il servizio, personale non incluso nell'elenco nominativo depositato presso l'Ufficio comunale dei servizi cimiteriali o comunque non segnalato prima dell'inizio della prestazione del servizio.

Il personale deve essere dotato di apposita divisa, uguale per tutti, differenziata secondo la stagione, da mantenersi sempre in stato di decoro e da rinnovarsi ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione comunale.

Sono a carico della ditta appaltatrice la fornitura della divisa, diversificata, a secondo dei servizi da prestarsi e di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti per ogni specifico servizio o intervento.

8. LOCALI

L'impresa appaltatrice, prima dell'inizio della decorrenza del contratto e per tutta la durata dello stesso, dovrà disporre di adeguati locali conformi alle esigenze tecniche ed igieniche prescritte dalla

15

norme vigenti in materia, per il ricovero dei veicoli, dei cofani e degli accessori di servizio, necessari all'esecuzione dell'appalto che consenta l'intervento, secondo le tempistiche previste nella presente lettera di invito. Tutti i locali devono essere accessibili, a semplice richiesta, al personale comunale incaricato dell'esecuzione delle occorrenti verifiche.

9. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

9.1 Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, che si riporta testualmente:

"1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

*3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata*

43

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

(ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato in fase di gara)

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]

(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

17

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

(lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

15

18

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019)

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo."

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dall'affidamento, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012, ma rientra nel soccorso istruttorio.

9.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I requisiti per l'ammissione nonché per lo svolgimento del servizio di cui alla presente lettera di invito, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti saranno richiesti dal RUP tramite pec.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

I mezzi di prova sono quelli indicati nell'Allegato XVII del Codice.

9.3 Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (impresa funebre).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Le imprese al fine di concorrere per l'affidamento dovranno, a pena di esclusione, **allegare dichiarazione attestante che il partecipante abbia concluso l'ultimo esercizio finanziario non in perdita. Tale requisito sarà comprovato dall'affidatario tramite la presentazione del relativo bilancio, nel caso di imprese di capitali (SpA, srl, sas), ovvero tramite il Modello Unico o Dichiarazione IVA nel caso di società individuali o su base personale.**

9.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Le Imprese funebri per partecipare all'affidamento del presente servizio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) essere in possesso dell'autorizzazione di PS di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) copia della licenza di agenzia d'affari per onoranze funebri;
- c) copia autenticata del libretto di circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto funebre compreso il certificato dell'ASL di competenza che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285190;
- d) copia delle polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni autoveicolo;
- e) copia dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali destinati ad autorimessa;

dovranno presentare unitamente all'istanza di partecipazione, dichiarazione sostitutiva attestante:

- I. la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;
- II. copia del parere di Idoneità Igienico-Sanitaria, dell'autorimessa per usi funebri, rilasciato dall'ASL di Napoli;

Il titolare dell'impresa deve comunicare il nominativo del responsabile dell'andamento dell'attività, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa e almeno 3 persone idonee a garantire l'esecuzione delle attività funebri, ivi compreso il trasporto dei defunti, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative ed in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte. E' equiparato a personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio prestatore d'opera che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa che, a seconda delle necessità aziendali, può intervenire nei ruoli di responsabile dell'andamento dell'attività, necroforo o necroforo-autista, rilevando nel computo delle quattro persone di cui sopra.

10. MODALITÀ E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO

L'affidamento diretto sarà effettuato ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. b) e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il **criterio del minor prezzo**, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicare sull'importo posto a base di gara.

19

17

20

Nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

11. IL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

Il corrispettivo complessivo del servizio, stimato per il periodo di **14 (quattordici)** mesi in € **218.243,00** (Servizi di Pompe Funebri **esenti IVA** ai sensi dell'art. 10 comma 13 legge n. 633 del 26.10.1972) sulla base dei dati inerenti al prelievo e trasporto delle salme effettuato dal Servizio Gestione Cimiteri Cittadini riferiti al trascorso esercizio secondo la successiva tabella, verrà pagato all'Impresa a presentazione della relativa fattura in formato elettronico. Le fatture saranno liquidate a 60 giorni.

mese	Prelievi e trasporti		
	GIUSTIZIA Napoli	INDIGENTI	N+I
gen 2018	28	12	40
feb 2018	26	9	35
mar 2018	30	9	39
apr 2018	21	5	26
mag 2018	27	2	29
giu 2018	39	9	48
lug 2018	39	10	49
ago 2018	31	11	42
set 2018	29	4	33
ott 2018	29	8	37
nov 2018	23	4	27
dic 2018	33	5	38
Totale Annuo interventi	355	88	443
prezzo unitario intervento compreso forniture	€ 373,00	€ 616,00	
Importo annuo	€ 132.415,00	€ 54.208,00	
Totale interventi presunto Ago2019-Sett2020	415	103	
Importo complessivo Ago2019-Sett2020	€ 154.795,00	€ 63.448,00	€ 218.243,00
Inc. Man. Giustizia	34,18%	€ 52.912,50	
Inc. Man. Indigenti	20,70%	€ 13.132,50	
Inc. Man. Totale	30,26%	€ 66.045,00	< 50% Importo totale
			TOT

Detto importo è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, trattandosi dell'importo massimo stimato ai fini del valore dell'appalto sulla base dei dati inerenti il prelievo e trasporto delle salme effettuato dal Servizio Gestione Cimiteri Cittadini nell'esercizio precedente.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

Il Comune si riserva la facoltà di non utilizzare completamente detto importo; in tal caso, è esclusa per l'affidatario ogni forma di indennizzo o compenso.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta appaltatrice i compensi maturati, correlati alle singole prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, calcolate mediante l'applicazione dei relativi prezzi unitari, pari ad € 373,00 per il recupero e trasporto delle salme c.d. "di giustizia" ed € 616,00 per le salme degli indigenti, diminuiti della percentuale unica di ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi sua spettanza connessa o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

I prezzi sono da considerarsi comprensivi di ogni qualsiasi spesa principale ed accessoria necessaria a provvedere all'esecuzione del servizio appaltato, quindi anche delle eventuali maggiorazioni per prestazioni in orario straordinario da parte del personale incaricato dei trasporti.

18

21

Il corrispettivo sarà liquidato su presentazione di regolare fattura con cadenza **trimestrale posticipata** con l'indicazione dei servizi effettuati durante il periodo di riferimento.

Il pagamento delle fatture avverrà da parte dei competenti uffici finanziari comunali, mediante rimessa diretta a mezzo mandato sul Tesoriere, salvo, contestazioni in merito ai servizi resi e fatturati.

A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare il Codice Univoco Ufficio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l'obbligatorietà di utilizzo del codice per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale e secondo la normativa previdenziale vigente, dovrà essere esibita copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari nonché dei versamenti contributivi. I corrispettivi contrattuali, determinati dall'Aggiudicatario in base alle proprie stime, sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, dovendosi l'affidatario far carico di ogni relativo rischio e alea. L'Aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero, ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, come sopra indicati.

Si stabilisce sin d'ora che l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Affidatario; il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, avverrà mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi trimestrali.

12. CAUZIONE PROVVISORIA

Il preventivo è corredato da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base dell'affidamento pari ad € 4.364,86, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'affidamento, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

18

22

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp .

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione del preventivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari a € 20,00, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Le ditte che intendano partecipare all'affidamento di cui alla presente lettera di invito dovranno far pervenire un plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente con l'indirizzo completo, telefono-fax e PEC, oggetto dell'affidamento, il relativo codice CIG, entro e non oltre le ore 12:00 del 10/08/2019, al seguente indirizzo: Comune di Napoli, Area Cimiteri Cittadini, Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, Ufficio protocollo, sito in Via S. Maria del Pianto 146, 80144 Napoli, - II piano, con qualsiasi mezzo anche la consegna a mano.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve od eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico dovrà contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, due buste distinte, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante mittente, oggetto dell'affidamento e relativo CIG:

- BUSTA A " Documentazione Amministrativa"
- BUSTA B "Offerta Economica"

N.B. La mancata separazione dell'offerta economica da quella tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative o espresse in aumento.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice, con sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso), allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante (N.B. E' sufficiente una sola copia del documento per ciascun dichiarante anche in presenza di più dichiarazioni);
- b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A "Documentazione Amministrativa"

Nella busta A "Documentazione Amministrativa", devono esseri contenuti i seguenti documenti:

15.1 Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 12.

15.2 Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura in copia conforme all'originale.

15.3. Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con la quale il concorrente attesta:

A) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nella presente lettera di invito/fogli patti e condizioni; di aver preso visione di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano aver influito sulla determinazione della

propria offerta, e di ogni altro elemento concernente l'affidamento e di accettarli in pieno e senza riserve;

B) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;

C) di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, dalla lettera a) alla f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5) dalla lettera a) alla lettera m) del Codice e ss.mm.ii.;

D) i nominativi e le generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui all'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito alla procedura, ALLEGANDO le dichiarazioni rese da ciascun soggetto di cui al richiamato art. 80 del Codice. Nell'ipotesi in cui i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di la data di invio della lettera di invito alla procedura, non siano in condizione di rendere le suddette dichiarazioni, il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, " per quanto di propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

E) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lettera m) del Codice e ss.mm.ii, i concorrenti dovranno allegare una delle seguenti dichiarazioni alternative:

1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3), la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

F) di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99, indicando l'Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi ai fini della verifica, ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da essa derivanti;

G) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'affidamento ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;

H) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

I) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

L) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;

M) di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Napoli, relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata, ivi comprese quelle art. 76 D.Lgs. 50/2016;

25

N) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;

O) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicata sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;

P) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Codice. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

Q) di autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di selezione oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura di selezione eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

15.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante:

(In caso di società) l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – CCIAA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, riportante: numero e data di iscrizione, forma giuridica e sede legale, oggetto sociale attinente con quello oggetto della gara, organi di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza, composizione societaria e direzione tecnica;

15.5. Dichiarazione mediante la quale l'impresa si impegna ad intervenire per il recupero delle salme presso i luoghi di volta in volta indicati, entro 45 minuti dalla chiamata del personale della Polizia Mortuaria.

15.6. Dichiarazione concernente la capacità economico-finanziaria (art. 83 del Codice) di cui al paragrafo 9.4 della presente lettera di invito/foglio di patti e condizioni.

Le imprese al fine di concorrere per l'affidamento dovranno, **a pena di esclusione**, allegare all'istanza di partecipazione la dichiarazione **attestante che il partecipante abbia concluso l'ultimo esercizio finanziario non in perdita. Tale requisito sarà comprovato dall'affidatario tramite la presentazione del relativo bilancio, nel caso di imprese di capitali (SpA, srl, sas), ovvero tramite il Modello Unico o Dichiarazione IVA nel caso di società individuali o su base personale.**

15.7. Documentazione concernente la capacità tecnico-organizzativa (art. 83 del Codice) di cui al paragrafo 9.5 della presente lettera di invito.

22

Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso:

- a) dell'autorizzazione di PS di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931,n.773;
- b) della licenza di agenzia d'affari per onoranze funebri;
- c) del libretto di circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto funebre compreso il certificato dell'ASL di competenza che riconosca l'idoneità del veicolo a svolgere il servizio, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285190;
- d) delle polizze di assicurazione della responsabilità civile di ogni autoveicolo;
- e) dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali destinati ad autorimessa;
- f) della disponibilità continuativa di almeno un carro funebre;
- g) del parere di Idoneità Igienico-Sanitaria, dell'autorimessa per usi funebri, rilasciato dall'ASL di Napoli;

15.8 Contributo ANAC di cui al paragrafo 13.

15.9 Patto di Integrità, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente che si allega in uno alla presente.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B "Offerta Economica"

L'offerta economica, in bollo, dovrà, **a pena di esclusione**, essere firmata dal soggetto munito di rappresentanza, corredata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Essa deve contenere:

- l'indicazione del ribasso percentuale unico, in cifre e lettere, sull'importo a base d'asta (*che dovrà essere indicato alla seconda cifra decimale*).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione Appaltante effettuerà l'affidamento in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione entrambi aventi rilevanza in fase di confronto, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; la documentazione dovrà essere consegnata al protocollo dell'area Cimiteri Cittadini, in via S. Maria del Pianto 146, 80144 Napoli, II piano, la ripresa delle operazioni di gara sarà comunicata ai partecipanti mezzo PEC. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

Via S. Maria del Pianto, 146 - 80144 Napoli - Italia - tel. (+39) 081 7956439

cimiteri.cittadini@comune.napoli.it · gestione.cimiteri@pec.comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

La procedura si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, sito al II piano della palazzina uffici dell'autoparco cimiteriale di via S. Maria del Pianto 146, 80144 Napoli, il giorno 12/08/2019 alle ore 10:30 e nelle successive eventuali altre date, comunicate alle imprese concorrenti via PEC.

Il Dirigente competente, coadiuvato dal RUP e da un dipendente dell'Area Cimiteri, con funzione di segretario verbalizzante, avvia le operazioni di gara e procede all'apertura della Busta A, contenente la documentazione amministrativa esaminandone il contenuto e provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Quindi procederà all'apertura, in seduta pubblica, della Busta B, contenente l'Offerta Economica, delle concorrenti ammesse alla fase successiva della procedura dando lettura dei relativi ribassi offerti. L'affidamento avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sul prezzo posto a base d'asta, ferma restando la facoltà della stazione appaltante, nella persona del rup, di verificare la congruità dell'offerta. Nel caso di offerte che presentino uguali ribassi si procederà all'affidamento mediante sorteggio pubblico.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di affidare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Sono a carico dell'ffidatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte comprese quelle dipendenti da penali per inadempimento o ritardo, l'impresa assuntrice presta, a sue spese, reale e valida cauzione costituita da garanzia pari al 10% dell'importo totale del servizio mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "autonoma a prima richiesta" a favore del Comune di Napoli.

La mancata costituzione della polizza determinerà la revoca dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione della certificazione della regolarità dei servizi prestati. In ogni caso la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, 2c. del c.c. e la sua

operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. 1957 del c.c..

La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, previa verifica ed attestazione liberatoria di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento.

Nell'assicurazione fidejussoria dovrà essere prevista l'esclusione di qualsiasi riserva e/o eccezione che consentano l'inopponibilità da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione, nonché l'obbligo del garante per l'immediato pagamento, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme richieste per iscritto all'Amministrazione. L'impresa è obbligata a ricostituire la somma di garanzia fidejussoria nel termine di 10 giorni a partire dalla data in cui il responsabile del servizio disporrà il pagamento richiesto dall'Amministrazione.

20. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'impresa assuntrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e riconoscendo il diritto dell'Amministrazione di richiedere copia della documentazione attestante la regolare posizione dell'impresa.

L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili, alla data del presente atto, alla categoria.

L'impresa assuntrice riconosce il diritto della stazione appaltante di richiedere copia della documentazione attestante la regolare corresponsione dei salari.

I suddetti contratti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La stazione appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'impresa si è posta in regola, né questa potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il tempo di ciascun intervento, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini ricevuti.

La ditta affidataria deve fornire i nominativi del personale adibito al servizio, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. Il personale addetto ai trasporti funebri deve essere in regola con le norme in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e deve indossare una divisa consona al servizio ed esporre un apposito tesserino recante la denominazione dell'impresa; deve inoltre portare sempre con se un ulteriore tesserino con foto, dati anagrafici e qualifica ricoperta in azienda. Nei confronti del personale devono essere applicate le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare i contratti di lavoro di categoria, i minimi salariali ed adempiere a tutti gli obblighi retributivi, fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi dei prestatori di lavoro che saranno adibiti a qualsiasi titolo nel servizio, garantendo il rispetto dei minimi contrattuali e quant'altro previsto per legge o dal contratto collettivo di categoria.

Tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPD di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs 81/2008.

Non sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio e l'uso dei materiali ed apparecchiature l'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi e norme sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché alle prescrizioni del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

A tale riguardo l'impresa provvede, a sua cura e spese, alle attrezzature e simili in maniera rispondente alle norme indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

L'impresa assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni inerenti al contratto o per qualsiasi altra causa da esse derivante, tenendo perciò sollevata la Stazione appaltante da ogni pretesa o

molestia che al riguardo venga da essi mossa e riconoscendo, essa impresa, che ogni eventuale onere risulta già compreso e compensato nel corrispettivo stabilito contrattualmente.

La ditta affidataria, pena la decadenza dal contratto, deve provvedere a stipulare, prima di iniziare il servizio, apposita polizza con primari istituti per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, di importo non inferiore ad Euro 500.000,00.

21. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'escussione della garanzia fideiussoria, salvo ulteriori risarcimento dei maggiori danni accertati, in quanto il servizio è inerente ad interventi connessi ad operazioni con organi di pubblica sicurezza (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato) e con situazioni di disagio sociale che richiedono professionalità e discrezione.

22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione affidataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di considerare il contratto risolto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nei seguenti casi:

- revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di trasporto;
- rilevazione di contestazione e notifiche di più di una inadempienza per la quale sia stata applicata la penale di cui al successivo articolo;
- fallimento dell'affidatario;
- subappalto, anche parziale del servizio;
- comprovata inosservanza di uno degli articoli del D.P.R.285/90 o del Regolamento di Polizia Comunale tempo per tempo vigente.

L'impresa affidataria non potrà vantare altro diritto se non il pagamento dei servizi sino a tale momento eseguiti. L'Amministrazione ha facoltà in ogni caso di incamerare la cauzione, provvedere ad un nuovo affidamento e richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.

23. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari, al netto del ribasso, in base ai quali saranno pagati i servizi di trasporto funebri, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

24. PENALI PER INADEMPIENZE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'inosservanza delle norme della presente lettera di invito e qualunque infrazione agli ordini ricevuti determinano l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) mancata esecuzione di un servizio di recupero salme: 1.000 Euro;
- b) ritardo nell'esecuzione di un recupero salme: 500 Euro;
- c) impossibilità di eseguire il servizio di recupero per mancanza di personale: 1.000 Euro;
- d) fornitura incompleta o di materiali non conformi: 700 Euro;
- e) automezzi in carenti condizioni meccaniche, manutentive e di pulizia: 300 Euro;
- f) abbigliamento non conforme o atteggiamento non consono al rito: 400 Euro;

2. Le penali sono aumentate del 25% per ogni recidiva, con un massimo del 100%.

3. La penalità è inflitta tramite PEC alla ditta affidataria con l'invito a produrre le controdeduzioni entro 5 giorni. L'ammontare della penalità è detratto dal corrispettivo pattuito, senza ricorrere ad atto od intervento giudiziario; è dovuto in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. Tre recidive nell'arco di sei mesi inerenti alle inosservanze di cui alle lettere dalla a) alla f) del presente paragrafo, comporteranno la risoluzione del contratto d'appalto.

25. CONTROVERSIE

La decisione di tutte le controversie nascenti e conseguenti al rapporto di servizio è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, del foro di Napoli, restando escluso il deferimento ad arbitri.

20

Durante la controversia l'esecuzione del servizio non dovrà essere sospesa.

26. DISCIPLINA

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento a quanto contenuto:

- a) nel contratto di affidamento del servizio.
- b) nei regolamenti, usi e consuetudini dell'Amministrazione giudiziaria per quanto attiene ai servizi di sicurezza.
- c) nelle leggi, nei regolamenti, nelle disposizioni e circolari governative, prefettizie, delle Autorità delle Forze dell'ordine e di ogni altra autorità riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con i servizi di cui al presente appalto, siano esse in vigore all'atto di offerta o emanate durante la durata contrattuale del servizio.
- d) alle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di Igiene e di attenersi a tutte quelle prescrizioni che il Comune riterrà opportune di impartire nell'interesse e per il migliore funzionamento del servizio si rinvia alle disposizioni normative vigenti, che regolano la materia in quanto applicabile.

27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si applicano al presente appalto:

27.1 Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza

28

non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da

effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

27.2 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

27.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

27.4 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Indice generale

- 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE..... 1
- 2. OGGETTO DELL' APPALTO..... 1
- 3. AMBITO DEL SERVIZIO..... 2
- 4. DURATA DEL SERVIZIO..... 2
- 5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, MEZZI DI SERVIZIO E LORO MANUTENZIONE... 2
- 6. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA (cofani funebri e sacco recupero salme)..... 3
- 7. PERSONALE. REQUISITI, COMPORTAMENTO E NORME DI SICUREZZA..... 3
- 8. LOCALI..... 4
- 9. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO..... 4
 - 9.1 Requisiti generali..... 4
 - 9.2. Requisiti speciali e mezzi di prova..... 7
 - 9.3 Requisiti di idoneità..... 8
 - 9.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria..... 8
 - 9.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale..... 8
- 10. MODALITÀ E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO..... 8
- 11. IL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI..... 9
- 12. CAUZIONE PROVVISORIA 10
- 13. CONTRIBUTO ANAC 12
- 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE..... 12
- 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A "Documentazione Amministrativa"..... 12
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B "Offerta Economica" 15
- 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 15
- 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 16
- 19. CAUZIONE DEFINITIVA..... 16
- 20. OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO..... 17
- 21. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE..... 18
- 22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... 18
- 23. INVARIABILITÀ DEI PREZZI..... 18

2

24. PENALI PER INADEMPIENZE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....18

25. CONTROVERSIE.....18

26. DISCIPLINA.....19

27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI19


 27.1 Protocollo di Legalità19

 27.2 Tracciabilità dei flussi finanziari22

 27.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli22

 27.4 Patto di Integrità22

Il Dirigente
dott. Fabio Piero FRACASSO






COMUNE DI NAPOLI

AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

VERBALE DI GARA n. 1
Seduta pubblica del 12/08/2019

OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'appalto del "servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, periodo agosto 2019 - settembre 2020."

Il valore complessivo dell'appalto è di €218.243,00, esente IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

CIG:8000057FDE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di agosto, alle ore 10:35, in Napoli, presso la sede del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, sito al II piano della palazzina uffici dell'autoparco cimiteriale di via S. Maria del Pianto 146, sono presenti per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto:

- 1) dott. Fabio Piero FRACASSO, in qualità di dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini;
- 2) Ing. Dario MATARAZZO, in qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.

Gli stessi vengono coadiuvati nelle operazioni di individuazione del contraente dell'affidamento in parola da:

- 3) Sig.ra Rita PISANO, Amministrativo del Servizio Autonomo CUAG-Area Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone;
- 4) Ing. Paolo ANGELINO, funzionario del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

Assiste alle operazioni di gara il sig. Paolo MURANTE, nato a Napoli il 26/06/1958, in qualità di Amministratore dell'Impresa di Onoranze e Trasporti funebri "Funeraria s.n.c. Di Riccio Gennaro e Murante Paolo".

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Napoli sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati dalla legge, tra i quali sono compresi la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento, così come, analogamente, i trasporti funebri di salme di persone indigenti;

che i sopracitati servizi rivestono carattere di pubblico servizio ai sensi del DPR 285/90; nel corso degli ultimi anni ma, soprattutto, negli ultimi mesi, si è riscontrato un deficit di risorse umane, con particolare riguardo alla figura professionale dei necrofori addetti ai compiti istituzionali di prelevamento salme indigenti e cd. "morti di giustizia";

che con esiti imprevedibili nel medio periodo, un numero ragguardevole di dipendenti riconducibili a detta tipologia si è risolto a fruire della cd. "quota cento", istituto recente che, come noto, non richiede i tempi più ampi dell'ordinaria messa in quiescenza, aggravando considerabilmente ed in maniera non prevedibile il fabbisogno di tale categoria di lavoratori;

3

che si è rilevata, inoltre, la recrudescenza degli episodi di patologie, emerse in sede di sorveglianza sanitaria e che hanno richiesto il mutamento di profilo di vari dipendenti altrimenti assegnati alle attività di polizia mortuaria;

che quanto sopra riportato comporta che l'attività di prelevamento delle salme ed. "di giustizia" e di quelle relative agli indigenti subirebbe, ove non si potesse rimedio con tempestività, un brusco ridimensionamento, con incalcolabili danni sulla tenuta di un servizio che, per definizione, non può non ascrivarsi al novero di quelli ritenuti essenziali;

che per far fronte a tale situazione il Servizio Gestione Cimiteri Cittadini ha provveduto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (in seguito Codice) ad invitare, mezzo PEC PG/672008 del 05/08/2019, n. 34 operatori economici a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto;

che si è stabilito di affidare l'appalto con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice;

che nella lettera di invito/foglio di patti e condizioni venivano specificati gli atti e/o documenti che le ditte concorrenti dovevano produrre per partecipare all'affidamento, fissando il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/08/2019 come "data scadenza" e le ore 10,30 del 12/08/2019 come "data apertura buste";

che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune di Napoli del presente verbale.

Il Dirigente rende edotti i presenti delle ragioni sociali ovvero delle denominazioni degli operatori economici che concorrono alla procedura; inoltre, il medesimo dirigente, il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni propedeutiche all'affidamento dichiarano l'insussistenza, a loro carico, delle ipotesi di condanne per reati di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di incompatibilità di cui all'art. 51 del epc.

TANTO PREMesso - Alle ore 10:35, il dott. Fabio Piero FRACASSO, nella qualità di dirigente, dà avvio alle operazioni di gara come indicato nel paragrafo 18 della lettera di invito.

Il RUP prende atto che, entro le ore 12,00 del giorno 10/08/2019, sono pervenute al protocollo del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini n. 4 (quattro) plichi dai seguenti operatori economici:

- 1) Funeraria s.n.c. (PG/682469 del 09/08/2019);
- 2) Tammaro Gennaro srl (PG/685110 del 10/08/2019 ore 8:39).
- 3) Ugo Manzo srl (PG/685113 del 10/08/2019 ore 8:45).
- 4) Attrezzi Funebri sas di Aprea Annamaria (PG/685149 del 10/08/2019 ore 10:14).

I plichi, nelle more dell'apertura, erano stati conservati nei locali del predetto Servizio, sotto la custodia della sig.ra Rita PISANO, dipendente del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini.

Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti.

Verificata e constatata l'integrità dei plichi, si procede, previa apposizione delle firme dei presenti sull'involucro del plico della Funeraria s.n.c., ad estrarne il contenuto composto da n. 2 buste, che analogamente si provvede a siglare. Si passa all'apertura della busta "A" (documentazione amministrativa). Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Si procede, previa apposizione delle firme dei presenti sull'involucro del plico della Tammaro Gennaro srl, ad estrarne il contenuto composto da n. 2 buste, che analogamente si provvede a siglare. Si passa all'apertura della busta "A" (documentazione amministrativa). Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli stessi e all'ammissione del concorrente alla fase successiva della gara.

Si procede, previa apposizione delle firme dei presenti sull'involucro del plico della Ugo Manzo srl, ad estrarne il contenuto composto da n. 2 buste, che analogamente si provvede a siglare. Si passa all'apertura della busta "A" (documentazione amministrativa). Verificata la completezza e la regolarità dei documenti prodotti, si procede alla validazione degli stessi e all'ammissione del

2

Ita Q

3

concorrente alla fase successiva della gara.

Si procede, previa apposizione delle firme dei presenti sull'involucro del plico della *Attrezzi Funebri sas* di Aprea Annamaria, ad estrarne il contenuto composto da n. 2 buste, che analogamente si provvede a siglare. Si passa all'apertura della busta "A" (documentazione amministrativa).

Il RUP rileva che la concorrente non ha prodotto la dichiarazione di impegno - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come richiesto al paragrafo 12 della lettera di invito; al riguardo, ad un esame approfondito in punto di fatto (dichiarazione rese) e di carattere normativo (disposizioni del Codice degli Appalti riguardanti l'assunzione dell'impegno in parola), di concerto con il dirigente, si perviene alla conclusione che la ditta *Attrezzi Funebri sas* di Aprea Annamaria abbisogni di soccorso istruttorio, atteso che la mancanza del prescritto impegno costituisce un potenziale elemento ostativo in ordine alla validità dell'offerta. Pertanto, appare ineludibile che la citata ditta produca, in sede di successiva sessione, documentazione che risulti risolutiva, cd in particolare, data certa di sottoscrizione dell'impegno. In prosieguo, si rileva, tuttavia, l'omessa sottoscrizione dei lembi del plico e delle due buste in esso contenute; il che rappresenta motivo di esclusione, ai sensi del paragrafo 14 della lettera di invito, che come tale viene formalizzata.

Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, con il seguente esito.

Di seguito si riportano i ribassi offerti sull'importo posto a base di gara:

- 1) Funeraria s.n.c. 2,35%;
- 2) Tammaro Gennaro srl 15,25%;
- 3) Ugo Manzo srl 15,00 %.

Allo stato, alla stregua degli esiti della selezione, si riporta qui di seguito la graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine di ribasso offerto:

- 1) Tammaro Gennaro srl 15,25%;
- 2) Ugo Manzo srl 15,00 %;
- 3) Funeraria s.n.c. 2,35%.

Atteso che il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque, non si procede all'individuazione della soglia di anomalia e, visti i ribassi formulati suindicati, il RUP propone di avvalersi della facoltà, in capo alla stazione appaltante, di verificare la congruità delle offerte dei primi due concorrenti in graduatoria.

Si dispone che il subprocedimento di verifica della congruità delle offerte debba tradursi nell'assegnazione di giorni 15 dalla ricezione della PEC, con la quale il Servizio chiede appositi giustificativi al fine del conseguente riscontro.

Le operazioni di gara terminano alle ore 12:10, del che è verbale.


Il Dirigente



Il RUP



I Testimoni





AREA CIMITERI CITTADINI
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI

OGGETTO: **affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell'appalto del "servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, periodo agosto 2019 - settembre 2020."**

Il valore complessivo dell'appalto è di €218.243,00, esente IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

CIG:8000057FDE

VERBALE n. 6 del 18/09/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 12:00, in Napoli, presso la sede del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, sito al II piano della palazzina uffici dell'autoparco cimiteriale di via S. Maria del Pianto 146, sono presenti per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto:

- 1) dott. Fabio Piero FRACASSO, in qualità di dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini;
- 2) l'ing. Dario MATARAZZO, in qualità di RUP competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti.
Gli stessi vengono coadiuvati nelle operazioni di individuazione del contraente dell'affidamento in parola da:
- 3) Sig.ra Rita PISANO, esecutrice amministrativa del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini (erroneamente indicata quale amministrativo del Servizio Autonomo CUAG-Area Gare Forniture e Servizi nel verbale di gara n.1 del 12/08/2019), in qualità di testimone;
- 4) ing. Paolo ANGELINO, funzionario del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.

Assistono alle operazioni di gara il sig. Ugo Manzo, nato a Napoli il 19/10/1967 in qualità di legale rappresentante della "Ugo Manzo srl" e il sig. Salvatore Tammaro nato a Napoli il 11/09/1950 in qualità di legale rappresentante della "Gennaro Tammato srl", così come identificati.

PREMESSO

che nella seduta del 12/09/2019 il seggio di gara, a conclusione delle operazioni afferenti all'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti prendeva atto dell'omessa sottoscrizione dei lembi del plico e delle due buste in esso contenute da parte della ditta "Attrezzi Funebri sas" di Aprea Annamaria, decretandone l'esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi del paragrafo 14 della lettera di invito.

Che nella medesima seduta, a seguito dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, veniva redatta la graduatoria dei concorrenti secondo l'ordine di ribasso offerto, dalla quale è risultata provvisoriamente affidataria del servizio in oggetto la società "Tammaro Gennaro srl" con un ribasso del 15,25%.

Che il RUP, atteso che il numero di offerte ammesse era inferiore a cinque e non si è proceduto all'individuazione della soglia di anomalia, ha proposto di avvalersi della facoltà, in capo alla stazione appaltante, di verificare la congruità delle offerte dei primi due concorrenti in graduatoria, invitandoli a produrre giustificazioni con note, rispettivamente n. 686935 del 12/08/2019 per la ditta "Tammaro Gennaro srl" e n. 686951 del 12/08/2019 per la ditta "Ugo

Manzo srl".

Che in seguito all'esame dei giustificativi prodotti gli OE sono stati invitati a fornire ulteriori precisazioni rispettivamente con Nota n. 707674 del 29/08/2019 per la ditta "Tammaro Gennaro srl" e n.707659 del 29/08/2019, n. 727584 del 06/09/2019 e n. 740286 dell'11/09/2019 per la ditta "Ugo Manzo srl".

Tanto premesso alle ore 12:00 il Dirigente dà avvio alla seduta di gara.

Il Dirigente del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, sulla base dell'esito della verifica di congruità ai sensi 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 effettuata sui primi due classificati, prende atto della relazione redatta dal RUP e comunica ai presenti che le offerte presentate sono da considerarsi congrue.


Pertanto, il seggio di gara determina l'affidamento provvisorio dell'appalto di che trattasi in favore della società "Tammaro Gennaro srl" con sede in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 72, partita IVA n. 07358351216, rappresentata dal sig. Tammaro Salvatore nato a Napoli l'11/09/1950, confermando la graduatoria finale riportata nel verbale di gara n.1 del 12/09/2019.

Rimane a carico del RUP la verifica dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.


Alle ore 12:15 il dirigente dichiara concluse le operazioni di gara.

I plichi restano conservati nei locali del Servizio Gestione Cimiteri Cittadini, sotto cura del Responsabile del Procedimento, ing. Dario Matarazzo.


Il Dirigente



Il RUP



I Testimoni



TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI

GENNARO TAMMARO s.r.l.

Dir. e uff.: Via G. Gigante, 72/74 - Arenella - Napoli
Fil. Via Giacomo Leopardi, 267 - Fuorigrotta - Napoli



P.IVA e Cod.Fisc. 07358351216

Napoli, li 08/08/2019

CIG:8000057FDE



Spett. Comune di Napoli
Servizio Gestione Cimiteri Cittadini
Via Santa Maria del Pianto, 146, c.a.p.
80144 - Napoli

Oggetto : Offerta Economica per affidamento diretto "servizio di trasporto funebre concernente la raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via e di salme di persone indigenti a carico del Comune di Napoli, periodo agosto 2019 - settembre 2020."

Il sottoscritto Tammaro Salvatore nato a Napoli l'11/09/1950 e residente a Napoli in Via Giacinto Gigante 58 in qualità di amministratore e rappresentante legale della "Tammaro Gennaro srl"

Dichiaro

Che l'offerta economica della scrivente è di un ribasso percentuale del 15,25% - dico "Quindici virgola venticinque per cento" dall'importo a base d'asta.

Tale offerta avrà questo ribasso percentuale

Importo lordo	Ribasso del 15,25%	Importo al netto del ribasso del 15,25%
€ 218.243,00	€ 33.282,05	€ 184.960,95
€ 373,00	€ 56,88	€ 316,12
€ 616,00	€ 93,94	€ 522,06

I costi di manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d. lgs 50/2016 così come modificato dal d.lgs 56/2017 sono pari ad Euro 14600,00 (diconsi euro quattordicimilaseicento/00)

Gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui art 95 comma 10 del d.lgs 50/2016 così come modificato dal d.lgs 56/2017 ammontano ad euro 1400,00 (diconsi euro millequattrocento/00).

Firma **TAMMARO GENNARO S.R.L.**
GENNARO TAMMARO GIACINTO GIGANTE 72
(Tammaro Salvatore Amministratore) P.IVA e Cod.Fisc. 07358351216

Tel. 081.5448745 - 081.5448773 (24h su 24h)

Web-site: www.gennarotammaro.it

Email: ofgennarotammaro@gmail.com